

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1368

Vol. 1971/0216

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1368 def.

Bruxelles, 1° dicembre 1971

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regolamento (CEE) n. 1468/70, che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri d'intervento nel settore del tabacco greggio

COM(71) 1368 def.

RELAZIONE

Col regolamento (CEE) n. 1467/70 del 20 luglio 1970, il Consiglio ha adottato delle norme generali per disciplinare l'intervento nel settore del tabacco greggio. Esse prevedono, fra l'altro, che i centri d'intervento, suddivisi in "centri di raccolta" e "centri di trasformazione e d'ammasso", verranno designati mediante regolamento della Commissione. Dato il tempo estremamente breve disponibile per applicare il regime comune "tabacco greggio" sin dal primo raccolto, il Consiglio ha in pari tempo derogato all'obbligo sopra esposto adottando il regolamento (CEE) n. 1468/70, che sino al 30 giugno 1971 lasciava agli Stati membri la facoltà di designare tali centri.

Per lo smaltimento del raccolto 1970, gli Stati membri non hanno potuto evitare le difficoltà iniziali ed i conseguenti ritardi nell'applicazione del nuovo regime. Fra i problemi concreti che si presentavano, quello della designazione e dell'istituzione dei centri d'intervento non ha tuttavia assunto carattere di particolare urgenza, non essendosi registrata alcuna offerta all'intervento per il tabacco in foglia di tale raccolto. E benché vi sia, in Italia, una reale possibilità di conferimento all'intervento di certi quantitativi di tabacco in colli, essi non verranno comunque presi in consegna prima della fine del 1971 e dell'inizio del 1972.

Dagli scambi d'idee avuti con le varie delegazioni, i servizi della Commissione hanno tratto la certezza che la designazione mediante regolamento di una rete completa di centri d'intervento conformi a quanto definito dal regolamento (CEE) n. 1467/70 non può ancora essere attuata in buone condizioni. Nondimeno, essendo ormai superata la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1468/70, si rende necessario prorogare la durata di validità di questo regolamento sino al 30 giugno 1972, onde mantenere in vigore le disposizioni transitorie da esso previste durante il periodo di eventuali prese in consegna, da parte dell'organismo d'intervento, di tabacco proveniente dai raccolti 1970 e 1971.

Tale è l'oggetto della presente proposta.

./.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regolamento (CEE) n. 1468/70, che
fissa disposizioni transitorie per la designazione
dei centri d'intervento nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970,
relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore
del tabacco greggio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1574/71 (2), in
particolare l'articolo 21, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del
20 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del
tabacco greggio (3), dispone all'articolo 1 che i centri in cui avvengono gli
acquisti d'intervento del tabacco sono stabiliti secondo la procedura prevista
dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70; che, non essendosi potuto dis-
porre di tutti gli elementi a tal fine necessari, il regolamento (CEE) n.
1468/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa disposizioni transitorie
per la designazione dei centri d'intervento nel settore del tabacco greggio (4),
ha affidato agli Stati membri il compito di designare tali centri per il primo
anno di funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in
parola;

Considerando che non si è ancora potuto compilare un elenco completo e
definitivo dei centri di raccolta e dei centri di trasformazione e d'ammasso;
che pertanto, dati i problemi che il passaggio dal regime nazionale al regime
comune solleva in alcuni Stati membri ^{in particolare} sotto il profilo dell'applica-
zione del regime d'intervento, è opportuno prorogare di un anno il regime
transitorio fissato dal regolamento (CEE) n. 1468/70;

- (1) G.U. n. L 94 del 28.4.1970, pag. 1
(2) G.U. n. L 167 del 26.7.1971, pag. 1
(3) G.U. n. L 164 del 27.7.1970, pag. 32
(4) G.U. n. L 164 del 27.7.1970, pag. 34

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1468/70, 1a data del 30 giugno 1971 è sostituita dalla data del 30 giugno 1972.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente,